

**CIVES INTER PARES APS**  
**VIA VITTORIO VENETO, 390**

**80058**

**Torre Annunziata(Na)**

**C.F. 90102840635**

**PARTITA IVA 09667431218**

**e-mail: [civesoplonti@gmail.com](mailto:civesoplonti@gmail.com)**

**pec: [civesinterpares@pec.it](mailto:civesinterpares@pec.it)**

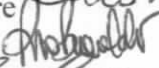
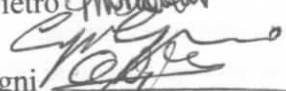
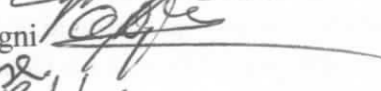
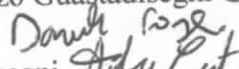
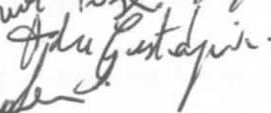
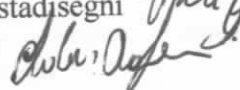
**[www.civesinterpares.it](http://www.civesinterpares.it)**

### **Verbale di Assemblea Ordinaria/Straordinaria n. 1/2021**

In data 20/05/2021 alle ore 17:30 si è tenuta, considerata l'emergenza sanitaria da Covid-19, una riunione all'aperto presso il bar Gido'S sito in Torre Annunziata, nella quale sono stati convocati, in modalità telematica con convocazione avvenuta il 03/05/2021, i membri fondatori del Consiglio Direttivo della associazione Cives Inter Pares APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto
2. Programmazione della futura attività associativa;
3. Conferma della quota associativa

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo:

- Presidente: Aulicino Mazzei Salvatore 
- Vicepresidente: Buonavolontà Pietro 
- Segretario: Giuseppe Capasso 
- Tesoriere: Vincenzo Guastadisegni 
- Daniele Prosperi 
- Antonio Guastadisegni 
- Fabio Rafani 
- Assenti giustificati: Pasquale Ortolo (nascita della primogenita)

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Aulicino Mazzei Salvatore il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Giuseppe Capasso che accetta di adempiere al ruolo.

Il Presidente accerta ed invita i presenti a constatare la validità della riunione. Si passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- 1) Le modifiche statutarie discusse rientrano nella necessità per l'associazione di modificare ed adeguare alcuni punti dello statuto originario al fine di accedere al RUNTS (Registro unico del terzo settore).

Lo statuto modificato, verrà in data 25 maggio 2021 consegnato alla Agenzia delle Entrate presso la sede di Napoli di via Oberdan 1-3.

- 2) I prossimi eventi associativi saranno rappresentati da una video intervista al presidente degli scavi archeologici di Pompei Gabriel Zuchtriegel con relativa realizzazione di un video di elevato valore didattico inerente la storia archeologica di Torre Annunziata, con l'ausilio di esperti in materia. Verranno realizzati tra giugno e luglio n.2 eventi di beneficenza grazie al contributo volontario degli associati. Nel mese di giugno inoltre, l'associazione intende realizzare a proprie spese, un evento pubblico, all'interno della villa comunale di Torre Annunziata. Tale evento, nel rispetto delle normative anti-Covid, verrà indirizzato alle famiglie con bambini che potranno fruire gratuitamente degli spettacoli di animazione organizzati dalla associazione.
- 3) In merito alla quota associativa si mettono a verbale le proposte del sig. Prosperi Daniele che intenderebbe aumentare ad euro 80 annui e quella del sig. Rafani Fabio che intenderebbe rendere la quota mensile nell'ordine di euro 10 al mese.
- 4) Programmazione prossima assemblea ordinaria degli associati. Attraverso una rapida discussione, ascoltate le proposte di tutti su data ed ora si è convenuto per un giorno comodo per tutti.

## SI DELIBERA

- 1) Di modificare lo statuto associativo attuando le modifiche discusse ed approvate e presenti nel nuovo statuto che viene sottoposto alla approvazione dei soci fondatori. Il presente documento, completo delle firme dei partecipanti alla riunione, viene integrato con il nuovo statuto approvato, che verrà consegnato in data 25 maggio 2021 presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli di via Oberdan 1-3
- 2) Di approvare i prossimi eventi proposti e discussi nei loro dettagli
- 3) Si fissa la quota associativa per l'esercizio corrente in euro 50,00 da versare attraverso bonifico sul c/c dell' Associazione.
- 4) Di convocare mediante avviso scritto l'assemblea ordinaria degli Associati per il giorno 25 del mese di Giugno dell'anno 2021 alle ore 18:00 in prima convocazione in modalità telematica, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 del mese di Giugno dell'anno 2020 alle ore 18:00 .

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 20:00

Il Presidente



Il Segretario



### **Articolo 1**

E' costituito nel rispetto del D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, l'Ente del Terzo Settore denominato "CIVES INTER PARES APS" assume la forma giuridica di associazione riconosciuta senza scopo di lucro, apolitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Vittorio Veneto, 390 nel comune di Torre Annunziata

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **Articolo 2**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **Articolo 3**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

### **Articolo 4**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile

### **Articolo 5**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1. L'Associazione si propone di promuovere e gestire un movimento di opinione che contribuisca a diffondere nel cittadino, l'idea che ciascuno possa, senza prescindere dalle proprie ed accertate competenze e capacità, contribuire al miglioramento della comunità attraverso attività tendenti allo sviluppo umano, economico e socio culturale della stessa, nel quadro delle realtà provinciale, regionale e nazionale.

2.

L'Associazione si propone quindi di promuovere attività di natura sociale, culturale e politica, ove con il termine politico si intenda l'accezione greca del termine ovvero; la prima definizione di "politica" (dal greco πολιτικός, politikós) risale ad Aristotele ed è legata al termine "polis", che in greco significa città, la comunità dei cittadini; secondo il filosofo, "politica" significava l'amministrazione della "polis" per il bene di tutti, la determinazione di uno spazio pubblico al quale tutti i cittadini partecipano, bensì, rivolta alla generalità dei cittadini intrattenendo rapporti sulla base del reciproco riconoscimento, con partiti politici, organizzazioni sindacali e di categoria, associazioni ed enti istituzionali.

3.

Promuove, incontri, dibattiti, riflessioni pubbliche, studi, pubblicazioni, iniziative e progetti svolti direttamente, ovvero affidati a università, Enti di ricerca, fondazioni o altri Enti privati diretti alla crescita dello spirito civico e allo sviluppo della conoscenza. Mira a divenire polo aggregatore sociale e culturale della comunità cittadina, aprendosi al dialogo sui temi proponendo un dibattito conciliante.

4.

L'Associazione ritiene principi fondanti e sostanziali del suo operare: il pieno sviluppo della persona, quindi il sostenimento della dignità di questa e la sua centralità, con particolare attenzione agli individui più deboli, ciò che appartiene alla dimensione della vita comune, dunque allo Stato (πόλις) e al cittadino (πολίτης) al servizio della comunità e del pieno sviluppo della persona.

5.

Scopo dell'Associazione è quella di promuovere, attraverso tre "focus" principali, le seguenti tematiche:

- a. Legalità ed attuazione e rispetto dei principi della Costituzione Italiana
- b. salvaguardia dell'ambiente e tutela del territorio di riferimento
- c. cultura, arte e scienza in ogni sua forma

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

1. interventi e servizi sociali come individuati all'art.5 co. 1 lett. a del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117
2. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa come individuati all'art.5 co. 1 lett. d del D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117
3. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali come individuati all'art.5 co. 1 lett. e del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117
4. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio come individuati all'art.5 co. 1 lett. f del D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017

- 
5. formazione universitaria e post-universitaria come individuati all'art.5 co. 1 lett. g del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale come individuati all'art.5 co. 1 lett. h del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117
7. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale come individuato all'art.5 co. 1 lett. i del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117
8. radiodiffusione sonora a carattere comunitario come individuata all'art.5 co. 1 lett. j del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117
9. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso come individuata all'art.5 co. 1 lett. k del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117
10. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa come individuato all'art.5 co. 1 lett. l del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117
11. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile come individuato all'art.5 co. 1 lett. o del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117
12. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche come individuato all'art.5 co. 1 lett. t del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117
13. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale come individuato all'art.5 co. 1 lett. u del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117
14. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata come individuato all'art.5 co. 1 lett. v del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117

15. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale come individuato all'art.5 co. 1 lett. w del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata come individuato all'art.5 co. 1 lett. z del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117

## Articolo 6

L'associazione per raggiungere i propri fini, promuove in particolare i seguenti ambiti di azione ed intervento:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi strumentali a enti del Terzo settore;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Al fine di perseguire le finalità di interesse generale negli ambiti di cui al precedente comma, l'Associazione intende:

- a) promuovere e coordinare attività di carattere culturale, artistico, sportivo – amatoriale e dilettantistico, di turismo sociale e più in genere di tutte quelle che permettano un salutare e proficuo impiego del tempo libero.
- b) seguire e coordinare lo sviluppo e la crescita delle tematiche di ordine culturale, sociale e ricreativo in genere e della ricerca/altri enti aderenti;

- c) assicurare agli associati una informazione tempestiva e completa su tutto quanto concerne le attività e le finalità del tempo libero e quelle sociali, nonché sulle facilitazioni e i vantaggi dell'adesione all'Associazione.;
- d) programmare annualmente le assemblee generali e straordinarie, le manifestazioni, gli incontri, i convegni finalizzate al perseguimento delle attività di interesse generale;
- e) organizzare e promuovere convegni, corsi di formazione, viaggi culturali con finalità educative per i soci;
- f) predisporre un calendario annuale per le attività sociali, culturali e ricreative organizzate dall'Associazione richiedendone l'approvazione all'assemblea dei soci;
- g) predisporre un calendario annuale per le tutte attività;
- h) coordinare, promuovere e raccogliere tutti i servizi e le convenzioni da inserire in rete per gli associati, il cui utilizzo avvenga tramite la tessera associativa individuale;
- k) promuovere e partecipare a iniziative di solidarietà.

in particolare, l'Associazione può, ma non esclusivamente:

- a. promuovere, organizzare ed istituire a livello locale, nazionale ed internazionale proprie sedi, sezioni o associazioni e/o unità territoriali secondo le modalità previste dal presente Statuto;
- b. promuovere, a livello locale, nazionale ed internazionale incontri, seminari, convegni, tavole rotonde e altri momenti pubblici di informazione, diffusione, sensibilizzazione e formazione sui temi oggetto delle proprie finalità;
- c. promuovere, condurre e partecipare ad attività di ricerca sui temi oggetto delle proprie finalità oltre che favorire ed organizzare, a favore dei propri associati e non, attività di formazione, aggiornamento sperimentazione;
- d. stabilire e sviluppare contatti, sinergie, progettazioni comuni, accordi con altri enti pubblici e privati nazionali, internazionali o locali che si occupino di tematiche analoghe;
- e. aderire a federazioni o comitati di livello internazionale o nazionale, l'appartenenza ai quali possa favorire il perseguimento degli scopi sociali;
- f. promuovere o partecipare ad enti, società, fondazioni, imprese anche sociali aventi oggetto sociale compatibile con quello della associazione e scopi strumentali al miglior perseguimento dello stesso;



stipulare protocolli di intesa, accordi, convenzioni o contratti con enti pubblici e privati, allo scopo di effettuare attività inerenti l'oggetto sociale;

- h. pubblicare e diffondere, anche attraverso canali di mercato, saggi, opere, materiali, atti, riviste, altro materiale diffusi su qualunque supporto volto a favorire il perseguimento degli scopi sociali;
- i. promuovere e sponsorizzare attività culturali, anche di soggetti terzi, che contribuiscano alla sensibilizzazione in merito all'oggetto sociale della associazione e scopi strumentali al miglior perseguimento dello stesso;
- j. promuovere manifestazioni, convegni, incontri, eventualmente procedendo anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e il pubblico;
- k. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e di consulenze;
- l. svolgere senza scopo di lucro in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento ai settori dell'editoria, della discografia, degli audiovisivi in genere, della diffusione a mezzo world wide web e dei prodotti multimediali;
- m. stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- n. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Articolo 7**

L'associazione è aperta a tutti coloro che ne condividano lo spirito e gli ideali.

#### **Articolo 8**

Per iscriversi all'Associazione occorre compilare il modulo di richiesta e versare la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo. L'iscrizione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo composto dai soci fondatori.

#### **Articolo 9 - Associati**

Possano essere associati tutti coloro che condividano le finalità statutarie dell'Associazione, si impegnino al rispetto e alla promozione dello spirito e della mission della stessa e a realizzare le attività .

L'Associazione, ai sensi dell'articolo 35 comma 3 del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, può prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore a 2 o al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero di associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Le modalità di iscrizione sono disciplinate dal presente statuto e, per quanto da esso non disciplinato, dal regolamento generale. Tutti coloro che fruiscono delle strutture e dei servizi forniti dall'Associazione, devono essere regolarmente iscritti come associati.

È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa ed è previsto per tutti i soci il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione.

Tutti gli associati, a prescindere dalla loro provenienza, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell'Associazione che si impegna a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, senza alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati.

L'iscrizione all'Associazione comporta l'assunzione della qualifica di associato con tutti i diritti e doveri che ne conseguono e, in particolare hanno il diritto di:

- a. il diritto di frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'Associazione;
- b. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- d. il diritto di voto per coloro che risultino iscritti nel Libro degli Associati al momento della convocazione dell'Assemblea;
- e. la possibilità di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- f. Il diritto di partecipare a tutte le iniziative da essa promosse e fruire in egual misura di tutti i servizi dalla stessa attuati;
- g. il diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste nel presente statuto e meglio definite nel regolamento generale;
- h. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

E il dovere di:

- a. l'accettazione incondizionata delle regole contenute nello Statuto e nei Regolamenti per la sua esecuzione, nonché di ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti stessi;
- b. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- c. ogni altro diritto previsto dal presente statuto o dalle disposizioni di legge.

#### **Articolo 10- REQUISITI di AMMISSIONE e di ESCLUSIONE degli ASSOCIATI**

1. Possono assumere la qualifica di associati:
  - a. Coloro che manifestano la volontà di aderire all'Associazione e agli scopi statuari della stessa, presentando apposita domanda all'Esecutivo (soci fondatori) che deciderà insindacabilmente valutata la sussistenza dei requisiti, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
  - b. Le persone fisiche che manifestino la volontà di aderire all'Associazione e dichiarino di dividerne gli scopi statuari e regolamentari. Le singole persone fisiche che intendono diventare soci dell'Associazione, devono presentare apposita domanda all'Esecutivo, che la valuterà in base al curriculum presentato, che dovrà dimostrare la comprovata competenza ed esperienza professionale di alto livello in sintonia con i fini istituzionale dell'Associazione.
  - c. In caso di rigetto della domanda, l'Esecutivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni.
  - d. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione
  - e. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
  - f. Non è ammessa la categoria di associati temporanei
  - g. La quota sociale è intrasmissibile, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non rimborsabile e non rivalutabile.
2. Il rigetto della domanda di ammissione di associato è regolato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 117/2017 (forse si può anche eliminare in virtù delle regole in caso di rigetto)
3. La qualifica di socio si perde per:
  - 1) Recesso da comunicarsi per iscritto, mediante lettera raccomandata o altro mezzo, anche telematico, che ne attesti l'avvenuta ricezione;
  - 2) morosità dovuta al mancato pagamento della quota sociale o ad altre quote/contributi deliberati dall'Assemblea, ove vi sia stato un sollecito non accolto dall'associato e secondo quanto meglio dettagliato nel Regolamento generale;
  - 3) espulsione motivata, deliberata dall'Assemblea degli associati, su proposta del Collegio dei Probiviri, secondo quanto previsto nel Regolamento generale;
  - 4) morte.
4. La perdita della qualifica di Socio non dà diritto alla restituzione della quota associativa.
5. I soci sono tenuti a rispettare le norme statuarie e l'eventuale regolamento, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, o di acclarata indegnità morale, il Consiglio direttivo interviene, applicando le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione. La qualifica di socio si perde per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità, per dimissioni, per espulsione. L'espulsione è comminata dal Consiglio per contegno contrastante con lo spirito e le finalità della Associazione, per comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti della attività sociale. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento di

espulsione alla prima assemblea ordinaria. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

#### **ARTICOLO 11 - VOLONTARI e ATTIVITÀ di VOLONTARIATO**

1. L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. A essi possono, tuttavia, essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi e iscriverli in apposito Registro.

#### **ARTICOLO 12 - ATTIVITÀ DIVERSE**

1. L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nel presente statuto.
2. Le attività diverse sono secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. L'individuazione in dettaglio di tali attività viene demandata a una specifica deliberazione dell'Esecutivo Nazionale e/o Soci Fondatori

#### **ARTICOLO 13 - RISORSE**

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà utilizzare:
  - a) quote sociali, contributi associativi, oblazioni private;
  - b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali o altre istituzioni o enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - c) eventuali redditi patrimoniali propri;

- d) avanzi di gestione;
- e) donazioni ed eredità;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da raccolte fondi ai sensi del successivo comma;
- j) ogni altra entrata compatibile con la natura e le finalità dell'ente.

2. Ai sensi della lett. i) del precedente comma, l'Associazione può porre in essere raccolte fondi finalizzate a finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale attraverso:

- a. la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
- b. attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- c. le raccolte pubbliche occasionali di cui al co. 4, art. 79 del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117.

3. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117.

#### **Articolo 14- Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 co.2 del D. lgs. 117/2017. Ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ARTICOLO 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono organi della associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Esecutivo Nazionale e/o Soci Fondatori
- c) il Presidente e il vice-Presidente;
- d) l'Organo di controllo e il Collegio dei Revisori o Revisore legale, se nominati o previsti per legge;
- e) il Collegio dei Probiviri.

#### **ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel libro degli associati.
2. In caso di impossibilità, ciascun socio potrà designare un proprio delegato. Può farsi rappresentare anche da altro associato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati o cinque nel caso in cui il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento.
3. Ciascun Socio potrà, in ogni caso, esprimere un solo voto.
4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, e le deliberazioni vincolano tutti i soci, ivi compresi quelli dissenzienti, non intervenuti o astenuti dal voto.
5. L'Assemblea ordinaria si riunisce, di norma, due volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente e/o di tre membri dell'Esecutivo Nazionale e/o di 2/3 dei componenti l'Assemblea stessa o per i casi che espressamente ne richiedono la convocazione.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone
7. In Particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
  - a) deliberare sull'indirizzo politico e programmatico;
  - b) approvare il Bilancio di Previsione e il Bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
  - c) eleggere l'Esecutivo Nazionale, l'organo di controllo, il Collegio dei Revisori legali o il Revisore legale, se nominati, e il Collegio dei Probiviri, secondo quanto previsto all'art. 21 del presente Statuto meglio dettagliato nel Regolamento generale;
  - d) deliberare, su proposta motivata del Collegio dei Probiviri, su eventuali sanzioni nei confronti degli associati;
  - e) deliberare su eventuali richieste di adesione degli associati;
  - f) deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti;
  - g) deliberare in merito a ogni altra questione che non sia riservata all'Assemblea straordinaria.
8. Spetta all'Assemblea straordinaria:
  - a) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio residuo;
  - b) deliberare in merito alle modifiche del presente Statuto;
  - c) deliberare in merito alle operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione dell'Associazione;
  - d) deliberare, su proposta motivata di almeno un terzo dei soci iscritti, su eventuali mozioni di sfiducia riguardanti singoli membri appartenenti agli organi di cui all'art.9 del presente Statuto. Il Presidente dovrà convocare apposita assemblea straordinaria entro e non oltre 40 giorni dalla richiesta.

9. L'Assemblea ordinaria è convocata dall'Esecutivo, tramite il suo Presidente, almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che lo si ritenga opportuno. L'Assemblea ordinaria è, inoltre, convocata ogni qualvolta la richiesta di convocazione giunga dal Presidente, da 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Esecutivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto al voto, o ne faccia richiesta l'organo di controllo, il Collegio dei Revisori legali o il Revisore legale, se nominati, con l'obbligo di indicare le questioni da discutere.
10. La convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, avviene mediante avviso inviato almeno 15 (quindici) giorni prima, con qualsiasi mezzo telematico atto a dare prova dell'avvenuta ricezione e con pubblicazione della stessa nel proprio sito internet.
11. Nella comunicazione deve essere specificato il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.
12. Nelle assemblee le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale, o per scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno la metà dei membri presenti.
13. Laddove si tratti di prendere decisioni in merito a singole persone, le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto.

#### **ARTICOLO 17 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI**

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli associati e le deliberazioni dell'assemblea sono assunte a maggioranza di voti degli intervenuti.
2. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e la deliberazione è assunta a maggioranza dei voti degli intervenuti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio d'esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Il bilancio d'esercizio va inviato ai soci almeno 5 giorni prima della data fissata per la relativa assemblea affinché ne possano prendere visione.
4. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati tanto in prima che in seconda convocazione.

#### **ARTICOLO 18 - MODALITÀ di SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal vice-Presidente o, in loro assenza, da un socio designato dalla stessa Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario verbalizzante.
2. Le votazioni avvengono, su indicazione dell'Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto qualora si debba deliberare in merito a singole persone e se ne sia riscontrata l'opportunità.
3. Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale possono partecipare con diritto di voto all'Assemblea.

4. Possono inoltre partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto e su invito dell'Esecutivo, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si renda necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
5. Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario verbalizzante e, qualora si svolgano votazioni a scrutinio segreto, dagli scrutatori. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dall'Esecutivo Nazionale al fine di garantirne la massima diffusione.
6. I verbali delle Assemblee, ivi compreso quello relativo all'approvazione del bilancio consuntivo, oltre a essere debitamente trascritti nel libro verbali delle Assemblee degli associati, sono resi disponibili sul sito web istituzionale dell'Associazione.
7. Il libro verbali delle adunanze delle Assemblee e' conservato presso la sede sociale.
8. Ove possibile, e per soli fini di condivisione, l'Assemblea potrà essere seguita mediante diretta streaming.

#### **ARTICOLO 19 - SOCI FONDATORI**

1. All'Esecutivo Nazionale è affidato il compito di realizzare e sovrintendere gli scopi e le finalità dell'Associazione e di svolgere la gestione complessiva delle attività dell'Associazione.
2. L'Esecutivo Nazionale è composto da sette membri eletti dall'Assemblea, dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
3. L'Esecutivo Nazionale elegge al suo interno il Presidente con voto palese e, su proposta del Presidente, un vice Presidente che lo sostituisca in caso di suo impedimento.
4. I componenti dell'Esecutivo Nazionale, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, provvedono a fare richiesta di iscrizione dei loro nominativi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
5. L'Esecutivo Nazionale ripartisce al proprio interno le deleghe tra i Consiglieri per l'attuazione delle attività indicate in sede programmatica dall'Assemblea dei soci; in particolare, a ciascun membro dell'Esecutivo Nazionale può essere assegnata la gestione e responsabilità diretta delle attività assegnategli.
6. All'Esecutivo è affidata la gestione delle scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117.
7. Per le attività e/o manifestazioni nazionali possono essere costituite, su proposta del responsabile dell'Esecutivo, ratificata dall'Esecutivo stesso, apposite Commissioni alle quali viene affidata l'organizzazione nonché la promozione dell'attività in tutte le sedi affiliate. Di dette Commissioni sono chiamati a farne parte coloro che abbiano dimostrato capacità ed esperienza specifica segnalati dai rispettivi enti associati. La costituzione di dette Commissioni deve essere resa nota a tutti gli enti associati.

8. L'Esecutivo si riunisce, di norma, ogni due mesi o quando lo ritenga necessario il Presidente o su richiesta di almeno tre membri dell'Esecutivo stesso. Di tutte le riunioni deve essere redatto un verbale scritto, da rendere tempestivamente pubblico agli associati.
9. In caso di dimissioni, di rinuncia o di decesso di un componente l'Esecutivo, subentra il primo dei non eletti che dura in carica fino alla naturale scadenza dell'Organo.
10. In caso di mancanza di sostituti, l'Esecutivo Nazionale provvede, nei tempi ritenuti necessari, a convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione del Consigliere da sostituire.
11. In caso di dimissioni contemporanee di quattro membri, l'Esecutivo deve ritenersi decaduto e si dovrà procedere alla sua rielezione.
12. Il componente dell'Esecutivo, assente per tre riunioni di seguito senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e viene sostituito ai sensi dei precedenti commi 9 e 10.
13. Le convocazioni dell'Esecutivo sono inviate a cura del Presidente, almeno dieci giorni prima della data della riunione e devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.
14. Le riunioni e le deliberazioni dello stesso sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
15. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti dell'Esecutivo e le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
16. E' possibile che l'Esecutivo Nazionale possa svolgere riunioni per via telematica, attraverso le modalità stabilite nel Regolamento Generale.

#### **ARTICOLO 20 – IL PRESIDENTE e IL VICE-PRESIDENTE**

1. Il Presidente è eletto dall'Esecutivo, dura in carica tre anni ed è eleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia di fronte a terzi che in giudizio, ne cura gli interessi ed è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali.
3. Egli presiede, inoltre, l'Esecutivo Nazionale, controllando e coordinando tutte le attività ed essendo responsabile dell'attuazione delle direttive per lo sviluppo delle attività sociali e degli atti amministrativi e contabili compiuti in nome e per conto dell'Associazione e nel pieno rispetto delle norme contenute nel presente Statuto.
4. La carica di Vice Presidente è attribuita, su proposta del Presidente, a uno dei membri dell'Esecutivo Nazionale e deliberata dall'Esecutivo stesso.

#### **ARTICOLO 21 - L'ORGANO di CONTROLLO e IL REVISORE LEGALE**

1. L'Assemblea degli associati deve nominare un organo di controllo, anche monocratico quando ricorrano le ipotesi previste dall'art. 30 del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 dell'articolo 2397 del codice civile. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

3. L'organo di controllo svolge tutti i compiti che le disposizioni di legge gli assegnano e, inoltre, può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, la revisione legale dei conti, se non sia stato nominato un revisore legale o un Collegio dei Revisori legali. In tal caso, tuttavia, l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo:
  - a) Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - b) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - c) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  - d) Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.
5. Le delibere adottate dall'organo di controllo sono riportate in apposito libro tenuto a cura dell'organo di controllo.
6. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 31 di cui al citato decreto legislativo, l'Assemblea degli associati deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo può comunque essere assolto dai componenti dell'organo di controllo di cui al precedente comma 1, ove essi siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Articolo 22- Organo di Revisione legale dei conti**

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### **ARTICOLO 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, elegge al suo interno il Presidente; si riunisce ogni qualvolta viene interessato da una richiesta di giudizio in merito a comportamenti scorretti e atti lesivi dei singoli soci dell'Associazione, su segnalazione del Presidente o di due membri dell'Esecutivo.
2. Le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono inviate all'Assemblea dei soci che, con deliberazione motivata, può non adottarle o, al contrario, ratificarle rendendole così esecutive.
3. Le modalità elettive e la durata in carica sono le stesse previste per l'Esecutivo Nazionale.

#### **ARTICOLO 24 – LIBRI SOCIALI**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati a cura dell'esecutivo;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali conservati presso la sede legale dell'ente.

#### **ARTICOLO 25 – I BENI e PATRIMONIO**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati, o provenienti da donazioni e lasciti.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ARTICOLO 26 - ENTRATE**

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) dalle quote sociali annuali versate dagli associati che sono intrasmissibili e non rivalutabili;
- b) da corrispettivi derivanti dai soci per attività istituzionali;
- c) dai proventi delle gestioni accessorie;
- d) da obbligazioni, lasciti ed elargizioni di Enti o Privati;
- e) da contributi pubblici e/o privati;
- f) da redditi patrimoniali;
- g) raccolte fondi;
- h) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 5 del presente statuto;
- i) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

#### **ARTICOLO 27 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI**

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio (formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione) annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e termine al 31 dicembre. Nel caso in cui ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

2. Il bilancio predisposto dall'Esecutivo Nazionale, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno (nel modello c'era questa aggiunta).
3. Allo stesso, inoltre, compete di documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. Spetta, altresì, allo stesso la tenuta e conservazione delle scritture contabili, secondo quanto previsto all'art. 87 del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117.
5. L'Esecutivo redige anche bilancio di previsione che deve essere presentato all'assemblea dei Soci entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

#### **ARTICOLO 28 – BILANCIO SOCIALE**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117

#### **ARTICOLO 29 – CONVENZIONI**

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 co.1 del D. Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 sono deliberate dall'esecutivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Le convenzioni con soggetti privati sono stipulate dal tesoriere della associazione e sono custodite dallo stesso.

#### **ARTICOLO 30 – PERSONALE RETRIBUITO**

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

#### **ARTICOLO 31 – RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117.

#### **ARTICOLO 32 – RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

#### **ARTICOLO 33 – ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

#### **ARTICOLO 34 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze di cui all'articolo 11, comma 5 del presente Statuto.
2. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, individuando il/i soggetto/i destinatario/i del patrimonio residuo, secondo i vincoli previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
3. Ai sensi dell'art. 148 co. 8 del T.U.I.R., sino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra/e associazione/i con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.
4. A partire dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
5. In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

#### **ARTICOLO 35 – MODALITÀ ELETTORALI**

1. Le elezioni degli organi sociali si svolgono ogni tre anni e devono essere indette con le modalità previste per la convocazione ordinaria dell'Assemblea dei soci e secondo quanto contenuto nel regolamento generale.

2. Partecipano alle elezioni i Presidenti o i loro delegati, anche di altri enti del Terzo Settore ed eventuali persone fisiche associate, purché i rispettivi Circoli/associazioni e altri enti anche del Terzo Settore siano in regola con il pagamento della quota associativa.
3. Apposita Commissione Elettorale, composta di cinque membri e nominata dall'Assemblea, presiede alle elezioni, verifica la regolarità degli aventi diritto al voto, predispone le schede, nomina gli scrutatori e decide insindacabilmente su eventuali contestazioni riguardanti lo svolgimento della tornata elettorale.
4. Le elezioni sono valide in prima convocazione se a esse partecipano i 2/3 degli aventi diritto; in seconda convocazione se partecipa la metà più uno degli aventi diritto.
5. Al termine della consultazione elettorale, la Commissione redige apposito verbale portando a conoscenza dell'Assemblea i risultati definitivi; dichiara eletti i membri che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti viene eletto il membro più anziano di età.

#### **ARTICOLO 36 - NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle sue disposizioni attuative, dal diritto dell'Unione Europea e da altre normative, in quanto compatibili ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **ARTICOLO 37 - NORMA TRANSITORIA**

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n.148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. D.Lgs. del 3 agosto 2018 n.105, correttivo del Codice del Terzo Settore "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.

|                   |  |                                                                      |  |
|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| Agenzia<br>Strate |  | Direzione Provinciale IdI Napoli<br>Ufficio Territoriale di Napoli I |  |
| N. ALN. 2677/3    |  | Data versam. ESENTRE                                                 |  |
| N. add. 25.9.2021 |  | ESENTRE                                                              |  |
| TOTALE VERSATO €  |  | PAH                                                                  |  |

Ufficio delle Entrate  
 19